

<b>ROMA CAPITALE</b> Segretariato Generale
<b>24 OTT 2024</b>
N. RCI. <u>28659</u>

<b>ROMA CAPITALE</b> Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive
<b>21 OTT 2024</b>

**ORDINANZA DEL SINDACO**  
 N.QH/... 7155.9  
 N. 117 del 24 OTT 2024

**Oggetto:** Adozione di misure urgenti per fronteggiare il fenomeno della c.d. "malamovida".  
 Obbligo di chiusura, nelle giornate del venerdì, del sabato e della domenica, degli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto dalle ore 22:00 alle ore 5:00 della giornata successiva.

IL SINDACO

Premesso:

che, alcune piazze e aree del territorio capitolino sono notoriamente interessate dal c.d. fenomeno della "movida" e dei suoi effetti distorsivi, c.d. "malamovida", che spesso si sono tradotti in ripetuti episodi di disturbo della quiete pubblica, se non di vandalismo e di resistenza nei confronti dei controlli della Polizia Locale di Roma Capitale, diretti a far rispettare le ordinarie norme previste dal Regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale e dalla normativa vigente in materia di ordine pubblico;

che il su richiamato Regolamento, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 43 del 6 giugno 2019, persegue, tra gli altri, l'obiettivo della tutela della sicurezza urbana, dell'incolumità pubblica, del decoro urbano e della quiete pubblica e privata;

che, nello specifico, il medesimo Regolamento prevede, all'art. 28, una disciplina oraria per il consumo e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche in determinate zone del territorio comunale particolarmente interessate dalla "movida";

che la vendita al dettaglio o per asporto di bevande alcoliche o superalcoliche può determinare o comunque agevolare aggregazioni ed assembramenti nelle piazze, nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, nonché riflettersi negativamente sulla libera circolazione delle persone sul territorio capitolino;

che, al fine di contenere il fenomeno della c.d. "malamovida", si è ritenuto opportuno intervenire con l'adozione di specifiche Ordinanze sindacali quali, da ultimo, l'Ordinanza Sindacale n. 56 del 9 maggio 2024, recante l'obbligo di chiusura, nelle giornate del venerdì, del sabato e della domenica, degli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto, dalle ore 22:00 alle ore 5:00 della giornata successiva, fino al 21 ottobre 2024;

Dato atto:

che in sede di confronto con le strutture territoriali, è stata nuovamente condivisa l'esigenza di adottare misure restrittive volte a limitare la vendita al dettaglio per asporto, anche attraverso la chiusura anticipata di alcune tipologie di esercizi commerciali al fine di arginare la "malamovida";

che, in particolare, l'Assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità con nota prot. n. QH/67882 del 4 ottobre 2024, ha rappresentato ai Presidenti di tutti i Municipi l'intenzione di rinnovare fino all'11 gennaio 2026, per la concomitanza del prossimo periodo giubilare, le disposizioni contenute nella O.S. n.56/2024 richiedendo altresì di comunicare eventuali diverse indicazioni al riguardo;

che, con la nota suindicata, l'Assessora ha precisato che le

Il Direttore della Direzione S.U.A.P.  
 Aldo Latini

---

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive  
 Francesco Paciello

---

L'Assessore alle Attività Produttive e alle Pari Opportunità  
 Monica Lucarelli

---

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale Roma Capitale  
 Mario De Sclavis

---

Visto  
 Il Capo di Gabinetto  
 Alberto Stanfaneli

---

Visto  
 Il Segretario Generale  
 Rosa Rovinella

---

disposizioni della Ordinanza Sindacale n. 56/2024 non rettificata dagli stessi Municipi sarebbero state ritenute confermate;

che, con nota prot. QH/69781 del 14 ottobre 2024, l'Assessora ha trasmesso alla Direzione del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive i riscontri dei Municipi I, IV, VI, VII, VIII, X, XI, XIII e XV, con i quali è stata richiesta l'adozione delle medesime disposizioni già contenute nell'Ordinanza Sindacale n. 56/2024;

che, in particolare, il Municipio VII e il Municipio XIII, rispettivamente con nota prot. CI/215483 dell'11 ottobre 2024 e nota prot. CS/100691 del 9 ottobre 2024, hanno chiesto di estendere le disposizioni della nuova Ordinanza a tutto il territorio di propria pertinenza;

che il Municipio XI, con nota prot. CP/115655 del 9 ottobre 2024, ha indicato le seguenti ulteriori vie: Piazza Augusto Lorenzini e Via della Magliana;

che il Municipio XV, con nota prot. n. CU/104622 dell'11 ottobre 2024 ha richiesto l'applicazione delle misure restrittive in parola alle seguenti zone:

- zona di Ponte Milvio: Piazzale di Ponte Milvio, Viale di Tor di Quinto, Via Cassia Antica e Via della Farnesina (fino alla Chiesa), Via Flaminia (fino all'altezza del civico 715), Via Riano;
- zona Cassia: Via di Grottarossa, Via Veientana, Via Vibo Mariano, Via Caprarola, Via Bagnoregio, Via Lucio Cassio;
- zona Labaro/Prima Porta: Via Monti della Valchetta, Via della Stazione di Prima Porta, Via della Giustiniana nel tratto compreso tra piazzale di Prima Porta e Via di Santa Cornelia;

che, alla luce di quanto precisato nella sopra citata nota prot. QH/69781 del 14 ottobre 2024, in mancanza di diverse indicazioni, per i Municipi II, III, V, IX, XII, XIV si ritengono confermate le aree, Vie e Piazze indicate nell'Ordinanza Sindacale n. 56/2024;

#### Considerato:

che, come noto, il rischio di aggregazione e di assembramenti aumenta in alcuni orari e giorni della settimana;

che l'art. 28 del più volte citato Regolamento prevede che il Sindaco possa determinare con Ordinanza una diversa disciplina oraria ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7-bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

che l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale [...] in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche"*;

che l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. dispone che *"il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire"*

*e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana [...]".*

Considerato altresì:

che nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento giuridico è compito degli enti locali assicurare una serena e civile convivenza tra cittadini residenti ed attività economiche, contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudichino il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;

Ritenuto:

necessario contrastare, in particolare, in orario serale e notturno, le situazioni che generano assembramenti spontanei non concretamente controllabili vista la sproporzione tra il numero degli avventori e gli organi deputati al controllo;

che il protrarsi di assembramenti di persone in limitate aree prospicienti i locali più attivi in orari notturni, oltre a costituire pericolo per la salute pubblica, crea anche profondo disagio ai residenti delle aree limitrofe, specie riconnesso al consumo di alcolici cui conseguono fenomeni derivanti dallo stato di ebbrezza con potenziali situazioni di pericolo per le persone e le cose;

di fondamentale importanza garantire l'ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici della città, intervenendo con azioni efficaci dirette a ridurre le situazioni di assembramenti, limitando le ore di esercizio di alcune tipologie di esercizi commerciali;

che la vendita al dettaglio per asporto di bevande alcoliche o superalcoliche, in particolare in alcune aree della città, favorisce in determinati orari e giornate della settimana, comportamenti lesivi della vivibilità urbana, della quiete pubblica e del decoro del territorio nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito;

Rilevata:

l'attualità delle criticità sopra descritte specificatamente durante gli ultimi giorni della settimana, in cui solitamente si verificano con maggiore frequenza e intensità le diverse situazioni sopra esposte;

Valutato:

che, sussistendo i motivi sopra richiamati, è pertanto opportuno prevedere:

- l'obbligo di chiusura degli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto nelle giornate del venerdì, del sabato e della domenica dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sui territori dei Municipi sopra specificati;
- l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'obbligo di chiusura di cui al presente provvedimento, degli esercizi di vicinato del settore alimentare che consentono la consumazione sul posto mediante tavoli collocati all'interno dei locali;

congruo altresì prevedere che:

- il presente provvedimento abbia validità dalle ore 00:01 del giorno 25 ottobre 2024 alle ore 24:00 del giorno 11 gennaio 2026, considerata la concomitanza degli eventi relativi al prossimo Giubileo 2025 che comporteranno una inevitabile intensificazione dei flussi turistici per l'intero anno 2025 e il conseguente aumento del rischio di aggregazione e assembramento soprattutto nei

- territori di alcuni dei Municipi sopra indicati;
- l'obbligo di chiusura sopra descritto sia esteso anche alle giornate di:
    - mercoledì 25 dicembre e giovedì 26 dicembre 2024;
    - martedì 31 dicembre 2024 e mercoledì 1° gennaio 2025;
    - lunedì 6 gennaio 2025;
    - lunedì 21 aprile 2025;
    - giovedì 24 aprile 2025 e venerdì 25 aprile 2025;
    - mercoledì 30 aprile 2025 e giovedì 1° maggio 2025;
    - lunedì 2 giugno 2025;
    - lunedì 8 dicembre 2025;
    - mercoledì 24 dicembre 2025 e giovedì 25 dicembre 2025;
    - mercoledì 31 gennaio 2025 e giovedì 1° gennaio 2026;
    - lunedì 5 gennaio 2026 e martedì 6 gennaio 2026
- per le medesime motivazioni sopra esplicitate, rafforzate dal ricorrere di giornate festive nel periodo su indicato;

Visti:

gli artt. 50, comma 5, e 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008, con il quale è stato definito l'ambito di applicazione del potere di ordinanza del suddetto articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i. recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

il Testo Unico del Commercio approvato con Legge Regionale n. 22 del 06 novembre 2019;

lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013 e s.m.i.;

il Regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 43 del 6 giugno 2019;

Richiamato il disposto del sopra citato articolo 54, comma 4, a norma del quale, i relativi provvedimenti "[...] sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione".

Preso atto:

che in data 17 ottobre 2024, con nota prot. n. QH/71030, è stata data la preventiva comunicazione al Prefetto ai sensi della disposizione sopra richiamata;

Per i motivi espressi in narrativa:

ORDINA

- con decorrenza **dalla data del 25 ottobre 2024 e fino all'11 gennaio 2026**, la chiusura degli esercizi di vicinato del settore alimentare - ad esclusione di quelli che consentono la

consumazione sul posto mediante tavoli collocati all'interno dei locali – e del settore misto, nelle giornate del venerdì, del sabato e della domenica, dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo nelle aree, nelle Vie e Piazze dei Municipi di seguito indicati:

**Municipi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XIII:** intero territorio;

**Municipio XI:** Via Scarperia, Via Murlo, Via Pian Due Torri, Via San Casciano dei Bagni, Via del Trullo, Via Monte delle Capre, Piazza Augusto Lorenzini, Via della Magliana;

**Municipio XII:** Quadrante compreso tra Via N. Bettoni, Lungotevere degli Artigiani, Via A. Bellani e Viale Trastevere;

**Municipio XIV:** Quartiere Primavalle: Via Pietro Maffi, Piazza Alfonso Capecelatro, Via Federico Borromeo, Via Pasquale II, Piazza Clemente XI, Via Monti di Primavalle;

Quartiere Torvecchia: Via di Torvecchia da Via Monfortani a Largo Nella Mortara compresi Via Mario Carrara, Largo Millesimo e Via Millesimo;

Quartiere Monte Mario: Piazza Guadalupe e Via Troya, Via Gabelli, Via Gualandi, Via Giovanni Gherardini, Via Francesco Cherubini, Via Giannina Milli, Largo Giannina Milli, Piazza Thouar e Via Assarotti, Via dell'Acquedotto Paolo e tratto tra Via Trionfale e Via Acquedotto del Peschiera, Via Teresa Gnoli;

Quartiere Ottavia/Palmarola: Via Tarsia, Via Trionfale angolo Via Bottari, Via Casal del Marmo dal civico 57 a Via Tarsia, Via della Stazione di Ottavia da Via Casal del Marmo fino a Viale Esperia Sperani altezza Via Trevignano Romano, Via della Lucchina, Via Segrate, Via Fosso di Santo Spirito, Via della Palmarola civico da 88 a 92 e fronte e Via della Palmarola incrocio con Via Casal del Marmo;

**Municipio XV:** zona di Ponte Milvio, nell'area compresa tra il Piazzale di Ponte Milvio, Viale di Tor di Quinto, Via Cassia Antica e Via della Farnesina (fino alla Chiesa), Via Flaminia (fino all'altezza del civico 715), Via Riano;

zona Cassia: Via di Grottarossa, Via Veientana, Via Vibo Mariano, Via Caprarola, Via Bagnoregio, Via Lucio Cassio;

zona Labaro/Prima Porta: Via Monti della Valchetta, Via della Stazione di Prima Porta, Via della Giustiniana nel tratto compreso tra piazzale di Prima Porta e Via di Santa Cornelia. Porte e Via di Santa Cornelia.

- l'estensione del medesimo obbligo di chiusura anche alle giornate di:

**mercoledì 25 dicembre 2024 e giovedì 26 dicembre 2024;**  
**martedì 31 dicembre 2024 e mercoledì 1° gennaio 2025;**  
**lunedì 6 gennaio 2025;**  
**lunedì 21 aprile 2025;**  
**giovedì 24 aprile 2025 e venerdì 25 aprile 2025;**  
**mercoledì 30 aprile 2025 e giovedì 1° maggio 2025;**  
**lunedì 2 giugno 2025;**  
**lunedì 8 dicembre 2025;**  
**mercoledì 24 dicembre 2025 e giovedì 25 dicembre 2025;**  
**mercoledì 31 gennaio 2025 e giovedì 1° gennaio 2026;**  
**lunedì 5 gennaio 2026 e martedì 6 gennaio 2026.**

DISPONE

la trasmissione della presente Ordinanza:

- al sig. Prefetto di Roma;
- al sig. Questore di Roma;
- a tutte le forze di Polizia presenti sul territorio di Roma Capitale;
- al sig. Comandante della Polizia Locale di Roma Capitale;

la pubblicazione della presente Ordinanza sull'Albo Pretorio di Roma Capitale per dieci giorni consecutivi e sul sito istituzionale di Roma Capitale.

Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Capitolino online ed ha validità **dalle ore 00:01 del 25 ottobre 2024 fino alle ore 24:00 dell'11 gennaio 2026.**

Le violazioni delle disposizioni e delle prescrizioni della presente Ordinanza, fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis comma 1-bis del D. Lgs. 267/2000 del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00, da applicare secondo i principi di cui alla L. n. 689/1981.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR del Lazio o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO  
Roberto Gusstieri

